

DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975
ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO
SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE

Art. 1

L'**altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione** è fissata in **m 2,70**, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata **una superficie abitabile non inferiore a mq 14**, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una **superficie minima di mq 9**, se per una persona, e **di mq 14**, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una **stanza di soggiorno di almeno mq 14**.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

L'alloggio **monostanza**, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a **mq 28**, e non inferiore a **mq 38, se per due persone**.

Art. 4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento

Art. 5

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire **di illuminazione naturale diretta**, adeguata alla destinazione d'uso; la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a **1/8 della superficie del pavimento**

Art. 6

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla **ventilazione meccanica** centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7

La stanza da **bagno** deve essere **fornita di apertura all'esterno** per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di **aspirazione meccanica**.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da **bagno** deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: **vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo**.